



**Comune di San Prisco**  
(Provincia di Caserta)  
via M. Monaco, 92 - 81054  
San Prisco (CE)

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30/03/2001,*

*così come modificato dalla delibera di C.C. n. 15 del 31/07/2001*

### **CAPO I**

#### **Principi Generali**

##### **Articolo 1**

###### *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina la polizia mortuaria nel Comune di San Prisco.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

##### **Articolo 2**

###### *Funzioni di Polizia Mortuaria*

1. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni di competenza comunale concernenti la morte delle persone, i trasporti funebri, le sepolture e la gestione del Cimitero Comunale, inoltre, comprende la vigilanza su tutte le attività svolte all'interno del Cimitero ed ogni altra funzione connessa non espressamente demandate ad altri Uffici, Organi o Enti.

##### **Articolo 3**

###### *Ripartizione delle competenze*

1. Le competenze in materia di Polizia Mortuaria e di attività cimiteriale, oltre quelle previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, vengono così attribuite:
  - a. L'Ufficio di Ragioneria cura l'aspetto contabile;
  - b. L'Ufficio di Gare e Contratti cura la stesura e la stipula dei contratti relativi alle attività Cimiteriali;

- c. L'Ufficio Tecnico Comunale cura la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale e delle planimetrie generali e settoriali, provvede alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e ad ogni altra incombenza di natura tecnica e, con la collaborazione del personale dei servizi cimiteriali, provvede alla gestione del cimitero;
- d. L'Ufficio di Stato civile cura le autorizzazioni riguardanti le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumazione.

## **Articolo 4**

### *Archivio cimiteriale e accesso agli atti*

1. Presso il Cimitero è istituito un Archivio, posto sotto la responsabilità del Responsabile del Cimitero, ove sono conservati i seguenti atti:
  - a. copia del presente Regolamento;
  - b. registro di cui all'art. 52 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
  - c. planimetria cimiteriale in scala 1:500;
  - d. ordinanze del Sindaco e del Dirigente di Settore relative all'organizzazione del Servizio;
  - e. registro dei reclami;
  - f. copia dei contratti di concessione;
  - g. copia degli atti deliberativi relativi al Servizio Cimiteriali.
1. La visione degli atti è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva. Il rilascio di copia degli atti è soggetto alla autorizzazione del Dirigente di Settore, previa presentazione di istanza in carta libera e con il versamento di diritti e spese.
2. Il Dirigente di Settore ha facoltà di non concedere l'autorizzazione di rilascio di copie degli atti se la richiesta non è sufficientemente motivata.
3. Le copie degli atti vengono rilasciate all'interessato entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta.

## **CAPO II**

### **Servizi e Tariffe**

## **Articolo 5**

### *Servizi gratuiti*

1. Sono gratuiti per gli utenti i servizi obbligatori e di interesse pubblico previsti dalla vigente normativa.
2. Rientrano tra i servizi gratuitamente resi dal Comune:

- a. recupero delle salme di persone decedute per morte improvvisa o violenta, nonché di parti di cadavere, ove non vi provvedono congiunti o conoscenti;
- b. trasporto di salme e di resti mortali al luogo della visita necroscopica e, da questo, al Cimitero Comunale, visita necroscopica compresa;
- c. trasporti di feretri dal luogo del decesso al Cimitero, senza soste intermedie, nell'ambito del territorio comunale, solo per persone bisognose;
- d. deposito dei feretri nella Camera Mortuaria del Cimitero;
- e. fornitura di feretro per l'esame di persone indigenti;
- f. trasporto dei feretri dalla Camera Mortuaria fino al luogo di inumazione o tumulazione e deposizione del feretro stesso in esso;
- g. uso della fossa comune, dell'ossario comune, del cinerario comune e servizio osservazione cadavere;

## **Articolo 6**

### *Servizi a pagamento*

1. Sono forniti a pagamento da personale dell' Amministrazione Comunale o da Concessionari del servizio i seguenti servizi a domanda individuale:
  - a. trasporto funebre con servizi speciali, effettuato direttamente dal Comune o da terzi autorizzati sia nel territorio comunale, sia da e per altri Comuni o Stati;
  - b. sosta di feretro in transito nel territorio del Comune, con deposito presso la Camera Mortuaria del Cimitero;
  - c. esumazioni e estumulazioni ordinarie e straordinarie, su richiesta dei privati;
  - d. apertura di sepoltura;
  - e. trasferimenti di feretri, di cassette-ossario e urne cinerarie dal sito di inumazione o tumulazione od altro, all'interno del Cimitero;
  - f. altri servizi che non si possano individuare in forma gratuita.

## **Articolo 7**

### *Concessioni*

1. Sono a titolo oneroso le sottoelencate concessioni:
  - a. concessione in uso di fossa per sepoltura privata od inumazione;
  - b. concessione in uso di loculo per sepoltura privata o tumulazione;
  - c. concessione del diritto d'uso su aree destinate alla costruzione di edifici funerari ad opera di privati, confraternita, enti o collettività.

## **Articolo 8**

### *Fornitura energia elettrica e lampade votive*

1. E' esclusa dalle competenze del Comune la fornitura di energia elettrica a privati all'interno del Cimitero.
2. E' in ogni caso soggetto ad autorizzazione l'installazione all'interno del Cimitero di linee elettriche aeree o sotterranee, trasformatori e impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica.
3. Qualora l'energia elettrica non venga fornita direttamente dall'ENEL all'utente, ma venga trasformata e rivenduta da una gestione privata, il Comune impone al gestore un diritto fisso per ciascuna utenza in quanto attività di lucro svolta in area demaniale del Comune.
4. La misura di tale diritto fisso è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Il Comune rimane estraneo da ogni e qualsiasi rapporto intercorrente tra la gestione erogatrice dell'energia elettrica e l'utente, e comunque derivante dal relativo contratto di fornitura.

## **Articolo 9**

### *Tariffe per i servizi a pagamento*

1. Per i servizi a domanda individuali, di cui all'art. 6 del presente regolamento, le tariffe sono deliberate dalla Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Servizi
2. Ai fini della determinazione delle tariffe di cui al presente articolo, si applicano i seguenti criteri:
  - a. trasporti funebri: il diritto fisso di cui all'art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10.9.90 n. 285, è pari all'importo della paga lorda giornaliera di un dipendente con qualifica di necroforo;
  - b. sosta del feretro in transito: il diritto fisso è determinato nella misura 10% di quello di cui al precedente punto a), per ciascun giorno di stazionamento;
  - c. esumazioni ed estumulazioni a domanda dell'interessato: il diritto fisso è pari al costo dei materiali necessari all'operazione, costituite da tute a perdere, guanti, maschere e materiale sanitario per quattro necrofori;
  - d. apertura sepoltura per ispezione: il diritto fisso è pari a 1/10 del diritto di cui al precedente punto c);
  - e. trasferimento dei feretri all'interno del Cimitero: il diritto fisso è pari al 50% del diritto di cui al precedente punto c).
1. Per le operazioni richieste in orario pomeridiano, di al 2° comma lett. c) – d) – e) del presente articolo, va inoltre versato un diritto fisso aggiuntivo pari a due ore di lavoro straordinario ordinario per ciascuno dei 4 necrofori/seppellitori impegnati nelle operazioni.
2. Le tariffe di cui al presente articolo sono aggiornate con provvedimento della Giunta Municipale ogni qualvolta si verificheranno variazioni di rilievo nei parametri determinati delle stesse.

## **Articolo 10**

### *Corrispettivi di concessione*

1. I corrispettivi delle concessioni in uso di cui all'art. 7 del presente regolamento, sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I nuovi corrispettivi, deliberati dal Consiglio Comunale, si applicano a tutte le domande di concessione pervenute in data successiva all'adozione dell'atto consiliare che li determina.
3. Detti nuovi corrispettivi si applicano altresì alle domande di concessione in uso per le quali, al momento dell'adozione dell'atto consiliare di cui al 1° comma del presente articolo, non sia stata adottata la deliberazione di concessione del diritto d'uso o sia intervenuto provvedimento di revoca e decadenza della concessione stessa.

## **CAPO III**

### **Trasporti funebri**

## **Articolo 11**

### *Definizione*

1. I trasporti funebri sono rappresentati da:
  - a. trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio e, di qui, al Cimitero;
  - b. trasporto della salma dal luogo del decesso al Cimitero;
  - c. trasporto dei feretri, cassette-ossario e urne cinerarie da e per altro Comune o Stato.

## **Articolo 12**

### *Modalità*

1. I trasporti funebri sono eseguiti secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.90 n. 285.
2. Il trasporto funebre di salme di bambini di età inferiore a tre mesi, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di urne cineraria, di ossa o parte di cadavere può essere eseguito dai familiari, in vettura privata.

3. Nei casi previsti dal 2 comma del presente articolo, il trasporto è equiparato a servizio gratuito e non soggetto al versamento del diritto fisso di cui all'art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D. P. R. 10.09. 1 990 n. 285.
4. Il Sindaco può disporre, a richiesta dei congiunti, che il trasporto funebre sia effettuato a piedi, recando il feretro a spalla per l'intero percorso, o parte di esso, nonché all'interno del Cimitero, dalla camera Mortuaria fino alla fossa di inumazione o al loculo di tumulazione: in tal caso gli interessati dovranno fare richiesta scritta, esonerando formalmente il Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura.

### **Articolo 13**

#### *Trasporto gratuito*

1. Il trasporto gratuito a carico del Comune, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, consiste nel trasporto del cadavere, in carro chiuso, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, obitorio o al Cimitero, senza soste intermedie, per le persone indigenti.
2. Ogni altro servizio aggiuntivo o diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo configura la fattispecie di cui all'art. 6 del presente regolamento, e pertanto soggetto a pagamento.
3. Le condizioni di indigenza sono accertate e attestate dai Servizi Sociali di questo Comune, di concerto con il Comando di Polizia Municipale.
4. Qualora dovessero risultare lasciti in danaro o immobili in favore di terzi, il Comune si rivarrà nei confronti dei beneficiari delle spese sostenute.
5. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale:
  - a. mediante concessione a terzi;
  - b. gestione diretta.

### **Articolo 14**

#### *Esclusiva del servizio e obblighi dell'eventuale concessionario*

1. Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della legge 15/10/1925, n°2578 ed è esercitato in economia o in appalto.
2. ***L'affidamento del servizio avverrà mediante regolare gara d'appalto, nel rispetto della normativa vigente.***
3. I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:
  - 3.1 Essere in possesso, a norma della Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/93, n° 24, punto n° 5.4, di:

a) autorizzazione prevista dall'art. 115 del T.U.L.P.S., per lo svolgimento delle pratiche amministrative;

b) autorizzazione amministrativa per la vendita e la fornitura di casse funebri;

3.2 Essere proprietari dei carri funebri e delle relative attrezzature comprese che serviranno per svolgere il servizio di trasporti funebri nel Comune, oppure, se del caso, avere la disponibilità economica immediata per l'acquisto dei mezzi funebri della ditta concessionaria uscente;

3.3 l'impresa deve disporre di apposita sede in loco e disporre del servizio di reperibilità, sul territorio comunale, nell'arco delle 24 h giornaliere;

3.4 Le clausole contrattuali saranno formate dal sunto del capitolato d'appalto, allegato al presente regolamento (all.1), da allegarsi agli atti di aggiudicazione;

3.5 da parte dei privati, pertanto, per quanto non previsto dall'art. 12, comma 2, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc. all'abitazione del defunto.

4. Il Responsabile sanitario della ASL CE 2 vigila sul servizio e propone i provvedimenti necessari.

5. La ditta appaltatrice provvederà a comunicare al Sindaco il/i nominativo/i del/i rappresentante d'impresa/e che dovrà collaborare con il Medico Sanitario alla verifica e/o sigillatura feretri di salme in partenza o in arrivo, per quanto di sua competenza. Il/i rappresentante/i d'impresa, avrà, inoltre, il compito di controllare il rispetto delle norme in materia di lavoro e assicurative del personale accompagnatore delle salme. Eventuali irregolarità saranno comunicate al Sindaco.

4. Il corteo funebre deve seguire la via più breve per raggiungere, dal luogo del decesso, il luogo della cerimonia funebre e, da questo il Cimitero, nel rispetto della segnaletica stradale.

5. I cortei a piedi potranno sciogliersi innanzi al luogo della cerimonia civile o religiosa oppure continuare secondo le indicazioni del precedente comma.

6. Qualora per qualsiasi motivo, il feretro non dovesse arrivare al Cimitero nell'orario di apertura al pubblico, o comunque mezz'ora prima dell'orario di chiusura, sarà applicato un diritto fisso pari all'importo della prestazione di lavoro straordinario effettuata dall'addetto servizio di custodia.

7. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

## **Articolo 15**

## Trasporti gratuiti e a pagamento – Tariffe

1. I trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale sono:

- a pagamento, secondo le tariffe stabilite in relazione alla categoria ed alla classe del servizio contemplate nel vigente capitolato di appalto servizi trasporti funebri.
- A carico del Comune: il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente le salme di coloro, adulti e bambini, la cui povertà è accertata dai competenti uffici comunali, ad eccezione della fornitura del cofano funebre da inumazione che sarà a carico del Comune.

### **Articolo 16**

#### Vetture, classi, manutenzioni

1. Le vetture per trasporti funebri sono: per adulti a più categorie e per bambini inferiori ai 10 anni, ad unica categoria.

2. Le caratteristiche dei trasporti funebri, in relazione alla natura dei carri e dei feretri e dei relativi accessori, sono quelli risultanti dalle foto depositate presso l'ufficio comunale competente, dalla ditta concessionaria del servizio e che risultano dalla classificazione esposta nel capitolato di appalto servizi trasporti funebri.

3. Le vetture sono riconosciute idonee alla funzione dal responsabile sanitario della ASL CE2 e devono essere:

a) internamente nella parte di appoggio del feretro, rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

b) sempre in perfetto stato di funzionamento e decorosa manutenzione;

disinfettate periodicamente almeno una volta la settimana ed ogni volta si verifichi perdita di sostanze organiche.

### **Articolo 16 bis**

#### *Rimesse di carri funebri*

1. Il Sindaco, con apposito provvedimento, stabilisce il luogo in cui devono essere ubicate le rimesse dei carri funebri.
2. La individuazione dei luoghi idonei viene effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, tenendo conto delle previsioni urbanistiche e delle indispensabili condizioni che consentano il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri, nonché per lo smaltimento dei prodotti e residui relativi.

3. La rimessa, opportunamente distanziata da altri fabbricati, deve essere in posizione tale da permettere ai carri di entrare e uscire senza creare intralci alla circolazione stradale, con la garanzia di evitare rumori molesti, acque reflue, fumi o esalazioni, e che le operazioni di pulizia e disinfezione dei carri avvengano nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.
4. Le rimesse di imprese di onoranze funebri, ubicate in zone diverse da quelle individuate con provvedimento del Sindaco, dovranno uniformarsi a quanto stabilito entro il termine di un anno dall'adozione del provvedimento stesso, sotto pena di revoca dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività.

### **Articolo 16 ter**

#### *Sosta di feretri in transito*

1. E' consentita, su richiesta degli interessati, il deposito presso la Camera Mortuaria del Comune, dei feretri in transito, destinati ad essere tumulati in un altro Cimitero.
2. La sosta è soggetta al pagamento del diritto fisso come determinato dall'articolo 9 del presente regolamento.

### **Articolo 17**

#### *Esecuzione del servizio*

1. I trasporti funebri, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, sono eseguiti:
  - a. direttamente dal Comune con diritto di privativa, con mezzi e personale proprio;
  - b. da imprese di onoranze funebri, su autorizzazione del Comune, senza diritto di esclusiva;
  - c. mediante concessione a terzi;
  - d. a mezzo società per azione a capitale pubblico.
1. La scelta del sistema di esecuzione del servizio è di competenza della Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, attraverso valutazione dei costi - ricavi - benefici.

### **Articolo 18**

#### *Regime di libera concorrenza*

1. Qualora la Giunta Comunale deliberi che il servizio di trasporti funebri si svolge secondo il sistema di cui al 1 comma- lettera b) dell'art. 17 del presente regolamento, le imprese di onoranze funebri autorizzate dal Comune opereranno in regime di libera concorrenza.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel territorio comunale è concessa con deliberazione di Giunta Municipale alle imprese che facciano richiesta, previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di Polizia

- Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché del possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza.
3. L'istanza che dovrà conseguire il parere favorevole dell'Ufficio Polizia Amministrativa, dovrà essere corredata altresì del listino dei prezzi praticati al pubblico per ciascun servizio offerto.
  4. L'autorizzazione ha durata annuale ed è soggetta al pagamento di una tassa determinata dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Polizia Amministrativa.
  5. Vigendo il regime di libera concorrenza di cui al presente articolo, il Comune assicura i servizi gratuiti di cui all'art. 13 del presente Regolamento affidando sia il trasporto che la fornitura di feretri, alternativamente, a ciascun delle imprese autorizzate, con criteri di rotazione.
  6. Per il solo trasporto della salma, il Comune verserà all'impresa autorizzata l'importo del doppio del diritto fisso come determinato dall'art. 9-comma 2 lettera a) del presente Regolamento.
  7. Per la fornitura del feretro, il Comune verserà all'impresa autorizzata un corrispettivo pari al doppio del diritto di cui al precedente comma 6 del presente articolo.
  8. Il servizio richiesto dal Comune all'impresa di onoranze funebri, di cui al precedente comma 5 del presente articolo, è da intendersi onnicomprensivo, e il corrispettivo totale non potrà in alcun caso essere superiore agli importi sommati di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.
  9. All'atto della richiesta di autorizzazione, le imprese di onoranze funebri si impegnano a garantire al Comune i servizi e le forniture sopra indicate ai prezzi determinati nel presente articolo, sotto pena di revoca dell'autorizzazione.
  10. L'impresa funebre, in virtù dell'attività svolta, è assoggettata alla normativa prevista per gli incarichi di pubblico servizio dell'art. 358 del Codice Penale, come modificato dalla legge 26.04.1990 n. 86, e il trasporto stesso deve avvenire con i mezzi indicati nell'art. 20 n. 285190.

## **Articolo 19**

### *Concessione in esclusiva del servizio*

1. Nel caso in cui la Giunta Comunale deliberi che il servizio di trasporti funebri si svolga secondo il sistema di cui al 1° comma lettera c) dell'art. 17 del presente Regolamento, il diritto di esclusiva sarà concesso a seguito di gara di appalto.
2. Con la concessione del diritto di esclusiva, il concessionario si sostituisce al Comune in tutti gli obblighi derivanti al Comune stesso in materia di trasporti funebri dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e dal presente regolamento.
3. Il concessionario, pertanto, fornirà gratuitamente:
  - a. il trasporto di cui all'art. 16 – 1° comma lettera b) del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990;

- b. il trasporto di salme di indigenti, di cui all'art. 13 del presente regolamento;
  - c. il prelievo e trasporto di salme o parti di cadavere, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, fino al luogo dell'autopsia e, da questo, al Cimitero di San Prisco;
  - d. il feretro delle salme di cui al precedente punto c).
1. Oltre al servizio e alle forniture gratuite di cui al 3° comma del presente articolo, il concessionario verserà al Comune il diritto fisso di cui all'art. 19 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285.
  2. La base di appalto per la concessione esclusiva del servizio trasporti funebri sarà costituita dal diritto fisso di cui al precedente comma 4° del presente articolo, e la concessione sarà assegnata all'impresa di onoranze funebri che avrà offerto il maggiore incremento di tale diritto.
  3. Il capitolato d'appalto contenente ogni altra norma per l'espletamento dell'appalto e del servizio stesso, sarà deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

## **CAPO IV**

### **Inumazioni – Esumazioni - Tumulazioni ed Estumulazioni**

#### **Articolo 20**

##### *Tumulazioni provvisorie*

1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura, secondo l'art. 76 del D.P.R. 285/1990.
2. Apposita rappresentazione planimetrica determina, per vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.
3. Qualora sussistano cause impreviste, per motivi di urgenza, il Sindaco o il Dirigente di Settore possono autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri nei loculi di proprietà Comunale.
3. Tale operazione è soggetta al pagamento di un canone di utilizzo del loculo, pari a 1/12 del prezzo di concessione in uso del loculo stesso, per ciascun trimestre o frazione di trimestre.
4. Nel caso in cui il feretro non sia sistemato definitivamente alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria, che non potrà superare la durata di un anno, la tumulazione diverrà definitiva, e gli interessati dovranno provvedere nel successivo trimestre a versare al Comune i restanti 8/12 del costo di concessione del loculo.

#### **Articolo 21**

## *Esumazioni ed estumulazioni ordinarie*

### *Periodo di effettuazione*

1. Le esumazioni e le estumulazioni vengono effettuate nei periodi e secondo le modalità previste al capo XVII - art. 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Le operazioni si eseguono di norma nelle prime ore lavorative del mattino. Qualora in caso di necessità, le operazioni di esumazioni ed estumulazioni dovessero essere eseguite, su richiesta dei privati, in orario pomeridiano o in giorni festivi, si applicherà il diritto fisso aggiuntivo di cui al 3° comma dell'art. 9 del presente regolamento.

### **Articolo 22**

#### *Autorizzazione*

1. Le richieste di esumazione e di estumulazione devono essere presentate dal parente più prossimo del congiunto e devono essere autorizzate dal Sindaco.
2. Il responsabile del Cimitero, entro 30 giorni dall'autorizzazione, fisserà la data e l'orario delle operazioni, comunicandola all'interessato e al coordinatore sanitario dell'ASL competente per territorio.

### **Articolo 23**

#### *Verbale delle operazioni*

1. Alle operazioni di esumazioni e di estumulazioni possono presenziare solo i congiunti del defunti.
2. Durante le operazioni di cui al primo comma del presente articolo, è vietato l'accesso al pubblico o comunque la sosta, in un raggio di 20 metri dal luogo delle operazioni.
3. L'Ufficio Servizi Cimiteriali redigerà un verbale delle operazioni, che sarà sottoscritto dal custode del Cimitero; il verbale sarà redatto in duplice copia, delle quali una sarà inviata al coordinatore sanitario dell'ASL competente per territorio, e l'altra sarà conservata agli atti del Cimitero.

### **Articolo 24**

#### *Oggetti rinvenuti e materiali di risulta*

1. Gli eventuali oggetti rinvenuti in occasioni di esumazioni ed estumulazioni sono consegnati agli aventi diritto, previa menzione nel verbale di cui al precedente articolo 23 del presente regolamento.
2. I materiali e i segni posti sulle sepoltura restano di proprietà degli aventi diritto.
3. In caso di irreperibilità di persone interessate, gli oggetti rinvenuti sono alienati dal Comune, con destinazione del ricavo al Servizio Cimiteriale.

4. Del pari sono alienati dal Comune materiali e segni funebri che, alla scadenza della concessione non dovessero essere rimossi dagli interessati.

## **CAPO V**

### **Servizi, piani regolatori e costruzioni private**

#### **Articolo 25**

##### *Piano Regolatore Generale*

1. L'Ufficio Tecnico Comunale redige il Piano Regolatore Generale e la planimetria generale del Cimitero, secondo le modalità previste agli artt. 54 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.90 n. 285.
2. A tal fine, le aree di sepoltura vengono così distinte:
  - a. campi di inumazione realizzati dal Comune;
  - b. loculi di tumulazione realizzati dal Comune;
  - c. aree concesse a privati per edifici funebri a tumulazione per famiglie o collettività;
  - d. ossario comune e cellette ossario;
  - e. cinerario comune e cellette cinerarie.

#### **Articolo 26**

##### *Sepoltura e diritto d'uso*

1. Per le sepoltura private valgono le norme di cui al capo XVIII art. 90 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285.
2. Il Comune concede, a richiesta dell'interessato, il diritto d'uso su fosse d'inumazione, su loculi e su aree destinate alla costruzione di edifici funerari, conservando la proprietà del terreno.
3. La concessione, redatta nella forma di atto pubblico, deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a. durata del diritto d'uso;
  - b. generalità del concessionario privato o legale rappresentante di Confraternita, ente o collettività;
  - c. criteri di individuazione delle salme da accogliere;

- d. clausole limitative del diritto d'uso;
  - e. obblighi a carico del concessionario;
  - f. estremi dell'avvenuto pagamento del corrispettivo della concessione.
1. La concessione non è trasferibile a terzi, salvo i casi espressamente previsti dal presente regolamento.
  2. La concessione può essere revocata, con provvedimento della Giunta Municipale, per esigenze di interesse pubblico o per gravi inadempienze del concessionario.

## **Articolo 27**

### *Concessionari*

1. Il concessionario è la persona fisica; nel caso di confraternita, ente o collettività, il rappresentante pro-tempore, che sottoscrive l'atto di concessione.
2. La concessione è fatta da un unico intestatario, che resta obbligato nei confronti del Comune.
3. E' vietata la cointestazione, salvo che tra coniugi.
4. Per le concessioni cointestate, rilasciate anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, è ammessa la concessione pro-quota del diritto d'uso unicamente in favore di uno degli altri cointestatari.
5. Il diritto alla sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia, intesi ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purché sia espressamente indicato nell'atto di concessione.
6. Su richiesta del concessionario, sottoscritta in forma autentica, può essere consentita la sepoltura di persone conviventi coi medesimo o ad esso legato da vincoli di affetto.
7. L'atto di concessione in favore di confraternita, enti o collettività deve indicare le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i criteri individuativi.
8. Spetta al concessionario la manutenzione delle sepoltura e delle zone non edificate ricadenti nel perimetro dell'area di concessione.
9. Spetta altresì al concessionario mantenere libera da rifiuti ed erbacce l'area di concessione.

## **Articolo 28**

### *Concessione di fossi di inumazione e loculi Comunali*

1. Per ottenere la concessione in uso di una sepoltura, l'interessato deve presentare istanza al Sindaco, con indicazione del tipo di sepoltura richiesta e della zona

- cimiteriale, nonché dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Le sepoltura sono individuate e provvisoriamente assegnate dal responsabile del Cimitero, secondo la disponibilità e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda. Il provvedimento di assegnazione è ratificato dalla Giunta Municipale.
  3. Ciascun loculo o fossa d'inumazione può essere intestato ad un'unica persona: non può essere rilasciata concessione per più di due sepolture private individuali.
  4. Sulla fossa di inumazione è autorizzata l'installazione di un copritomba di dimensioni non eccedenti il feretro.
  5. Per quanto attiene la conservazione e la manutenzione della sepoltura, e delle installazioni eseguite, si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 63 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alle norme del presente Regolamento.
  6. Qualora la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune, e rientra nella piena disponibilità della sepoltura.

## **Articolo 29**

### *Concessione di aree destinate alle costruzioni di edifici funerari*

1. La concessione di cui al presente articolo consiste nell'attribuzione del diritto d'uso su aree destinate alla costruzione di edifici funebri per sepolture private.
2. L'interessato deve presentare domanda indicando il tipo di costruzione che si intende realizzare ed entro 15 giorni dalla data di ricezione il Servizio Tecnico Cimiteriale provvede alla individuazione dell'area previo sopralluogo al quale partecipa il richiedente.
3. Il diritto d'uso sull'area individuale viene concesso con deliberazione di Giunta Comunale e determina i seguenti obblighi:
  - a. l'assegnatario nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data dell'invito dell'Ufficio Contratti del Comune spedito a mezzo raccomandata con A.R., deve versare il corrispettivo del diritto d'uso e le spese contrattuali e postali, nonché sottoscrivere l'atto di concessione dell'area a pena di decadenza della stessa. Con la sottoscrizione dell'atto di concessione, il richiedente assume la titolarità dell'area assegnata e, contestualmente, tutti gli obblighi derivantigli dal presente Regolamento;
  - b. entro 12 mesi dalla data di registrazione del contratto di assegnazione, il concessionario ha l'obbligo di presentare il progetto per le opportune autorizzazioni e concessioni da parte dei competenti organi. Per la presentazione del progetto della costruzione da edificare, la normativa tecnica e le modalità di approvazione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 ed al Regolamento Edilizio Comunale. Il mancato rispetto del suddetto termine

- determina la revoca ipso iure del diritto d'uso avendo il concessionario facoltà di richiedere la restituzione del solo corrispettivo della concessione;
- c. il Servizio Tecnico Cimiteriale su richiesta del concessionario, da effettuarsi entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione edilizia, provvede al picchettamento del lotto cimiteriale e rilascia il relativo verbale di consegna;
  - d. i lavori di edificazione della cappella funeraria devono avvenire entro i termini stabiliti nell'autorizzazione edilizia. Per giustificati motivi, su richiesta del concessionario, il Sindaco può concedere una proroga del termine di inizio lavori o, in alternativa, di ultimazione lavori non superiore a 180 giorni. Il mancato rispetto dei presenti termini comporta la revoca del diritto d'uso e l'acquisizione da parte del Comune delle opere eventualmente realizzate;
  - e. entro 30 giorni dalla data di ultimazione lavori, il concessionario deve presentare all'Ufficio Concessioni la documentazione necessaria al rilascio del relativo certificato di usabilità della cappella funeraria.
  - f. le cappelle o edicole che sorgeranno su suoli ceduti ai privati, in concessione,

dovranno avere un'altezza interna pari al numero di file di loculi, determinato in ragione dell'area sedime, nel modo seguente:

***f.1) per una superficie lorda > di 150 m<sup>2</sup> : h max (altezza massima) sarà pari a n° 12 file di loculi;***

***f.2) per una superficie lorda < 150 m<sup>2</sup> : h max sarà pari a n° 8 file di loculi;***

f.3) per una superficie lorda < 70 m<sup>2</sup> : h max sarà pari a n° 5 file di loculi.

- g. E' consentita la costruzione di loculi interrati e ossari al di sotto del piano di pavimento della cappella.
- h. Le cappelle o edicole dovranno, esternamente, essere rifinite in uno dei seguenti modi:
  - 1. Intonaco liscio o ruvido, pitturazione con colori ritenuti adatti all'ambiente;
  - 2. Rivestimento in marmo di qualsiasi specie e colore;
  - 3. Intonaci plastificati o similari purché di colore adatti all'ambiente.
- a. Tra le costruzioni di cui al punto f<sub>1</sub>) deve rispettarsi una distanza di almeno metri 2.00. Per tutte le altre costruzioni deve rispettarsi una distanza di almeno metri 1.50. L'eventuale distanza dal muro di cinta non deve essere minore di m 0.75;
- b. L'intervallo di isolamento, per le costruzioni di cui ai punti f.1), f.2) e f.3) dovrà essere lasciato libero da alcunché, al fine di permettere il transito pedonale.

### **Articolo 30**

*Oneri ed obblighi dei concessionari*

1. I concessionari sono direttamente responsabili per danni causati durante la esecuzione delle opere alle strutture ed infrastrutture comunali, nonché a terzi.
2. Per la costruzione di sepolture di famiglia, la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, o polizza fideiussoria sostitutiva, prevista secondo tariffa determinata ogni due anni dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile della Direzione cimiteriale, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati. Nel caso che la garanzia venga prestata mediante polizza fideiussoria, la stessa deve prevedere la clausola che impegna il fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art.1944 cod. civ. e senza attendere la pronuncia del giudice.
3. Il rimborso è fatto a collaudo delle opere a cura dell'Ufficio Tecnico che verificherà mediante sopralluogo tecnico.

### **Articolo 31**

#### *Recinzione aree – Materiali di scavo*

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare lotti attigui.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche autorizzate, fuori dall'ambito cimiteriale, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

### **Articolo 32**

#### *Introduzione e deposito di materiale*

1. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati in spazio autorizzato.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.
3. Per giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere stato riordinato e sgombrato di terra, calce ecc., lavoro effettuato di norma il giorno antecedente al festivo.

### **Articolo 33**

#### *Orario di lavoro*

1. L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute ed autorizzate dal Sindaco.
2. E' altresì vietato lavorare nei giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio e nella settimana antecedente la Santa Pasqua.

### **Articolo 34**

#### *Sospensione dei lavori*

1. Tre giorni prima della ricorrenza dei Defunti, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione del Sindaco.

### **Articolo 35**

#### *Doveri in ordine alla manutenzione*

1. Il concessionario e i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle opere relative; e ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabile o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se il caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse. In caso di pericolo e incolumità o di grave negligenza che incide sul decoro, la sicurezza e l'igiene, il Comune previa diffida procederà all'esecuzione dei lavori in danno.

### **Articolo 36**

#### *Cellette-ossario e ossario comune*

1. Le cellette-ossario raccolgono le cassette-ossario contenenti i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
2. I resti mortali sono, di nomina collocati nell'ossario comune: in deroga, la conservazione può essere autorizzata in loculi purché le cassette-ossario trovino adeguata e separata sistemazione.

### **Articolo 37**

#### *Urne cinerarie e cinerario comune*

1. Le urne cinerarie raccolgono le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. Qualora i familiari non provvedono diversamente, le ceneri sono raccolte e conservate nel cinerario comune.

### **Articolo 38**

#### *Trasferimento della concessione*

1. Il suolo cimiteriale appartiene al Demanio Comune.
2. E' nullo ogni atto che abbia per oggetto la vendita di lotti cimiteriali fra concessionari e terzi nonché la vendita e il passaggio dei loculi ed altro di cui si è concessionari.
3. Qualora il concessionario cede a terzi il manufatto e/o i diritti d'uso ad esso relativi, egli resta comunque titolare della concessione stessa.
4. Colui che acquista una cappella funeraria, anche se in costruzione, e/o i relativi diritti d'uso, può ottenere l'intestazione del suolo sul quale insiste il manufatto previo versamento del corrispettivo.
5. Il Comune può comunque non accettare la richiesta di trasferimento.

### **Articolo 39**

#### *Esercizio del diritto d'uso*

1. L'esercizio del diritto d'uso, spetta al concessionario.
2. Nel caso di richieste di operazioni di Polizia Mortuaria il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o altro idoneo mezzo di prova.
3. Eventuali controversie tra più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, con esclusione del Comune da ogni responsabilità circa i rapporti tra le parti interessate.

### **Articolo 40**

#### *Voltura delle concessioni*

1. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono darne notizia all'Ufficio Servizi Cimiteriali designando un loro rappresentante che subentra negli obblighi del concessionario verso il Comune.
2. Il rappresentante degli eredi del concessionario può chiedere la voltura a proprio nome della concessione.
3. La concessione volturata non può contenere nuovi patti, termini e condizioni rispetto alla concessione originaria.
4. Per la volturazione non è dovuto il corrispettivo di concessione di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

### **Articolo 41**

### *Suddivisione della concessione*

1. Con apposita istanza, contestualmente sottoscritta in forma autentica, i cointestatari di una concessione nonché i coeredi di un concessionario possono chiedere al Comune la suddivisione dei posti di sepoltura di un edificio funebre.
2. La suddivisione costituisce esercizio del diritto d'uso e comporta la redazione di una scrittura privata o atto pubblico, da depositare presso il Comune, con le quali i contitolari della concessione regolano i loro rapporti, fermo restando l'unità della concessione medesima nei riguardi dell'Ente.
3. Per la suddivisione della concessione non è dovuto il corrispettivo di concessione di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

## **Articolo 42**

### *Scadenza della concessione*

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali comunica agli interessati la scadenza della concessione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza stessa.
2. Il rinnovo della concessione deve essere effettuato nei 6 mesi antecedenti la scadenza, a pena di decadenza.
3. In caso di irreperibilità del concessionario, dell'erede rappresentante o di uno degli aventi diritto all'uso della sepoltura, l'avviso di scadenza della concessione viene affisso all'ingresso del Cimitero per almeno 6 mesi.
4. Il mancato invio o la mancata ricezione della comunicazione di cui al 1° comma, nonché la mancata affissione dell'avviso di scadenza di cui al 3° comma, non comportano né dilazione del termine della concessione, né l'esonero dall'obbligo di cui al 21 comma del presente articolo.
5. Il rinnovo della concessione può essere richiesto dal concessionario o, in mancanza, dall'erede o in fine da uno degli aventi diritto alla sepoltura.
6. Il rinnovo può essere altresì richiesto e ottenuto da uno dei congiunti delle persone ivi sepolte.
7. Il rinnovo della concessione è soggetto alla stessa procedura e al pagamento di tutti gli oneri previsti nel presente Regolamento per il rilascio della concessione.
8. Qualora la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e acquisisce al Patrimonio Comunale la costruzione funeraria.

## **Articolo 43**

### *Revoca della concessione*

1. Per violazione di legge e regolamenti, o per gravi motivi, il Comune può revocare la concessione rilasciata.

2. La concessione può essere altresì revocata per estinzione della famiglia del concessionario, con conseguente stato di abbandono dell'edificio funerario, decorsi 20 anni dall'ultima inumazione o cinque dall'ultima tumulazione.
3. La revoca è disposta con atto della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
4. L'avvio del procedimento di revoca della concessione è notificato agli interessati, se noti, e affisso all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero, a cura del responsabile dei Servizi Cimiteriali.
5. La concessione revocata può essere assegnata a terzi subito dopo la liberazione della sepoltura dai resti mortali, e il ripristino delle condizioni di fruibilità.

## **Articolo 44**

### *Rinunzia alla concessione*

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione della sepoltura o dell'area di edificazione.
2. Se la concessione è relativa alla inumazione individuale in campi d'inumazione, ovvero alla tumulazione in loculi di proprietà comunale, si dà luogo alla restituzione dei corrispettivi versati al Comune, con esclusione delle spese contrattuali, postali e di segreteria, unicamente nel caso in cui la fossa o il loculo non siano stati utilizzati.
3. In caso di avvenuto utilizzo della fossa o del loculo, non si dà luogo ad alcun rimborso.
4. Per le concessioni del diritto d'uso su aree destinate alla costruzione di edifici funebri privati, si dà luogo al rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo della concessione se l'area viene restituita al Comune nello stato in cui viene a trovarsi al momento della consegna al concessionario.
5. Qualora l'area venga restituita con manufatti di qualsiasi tipo o opere in costruzione, anche parziali, non si dà luogo ad alcun rimborso.

## **Articolo 45**

### *Conservazione degli atti*

1. Oltre all'iscrizione nel registro di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, per ciascuna sepoltura privata viene istituito apposito fascicolo nel quale sono custoditi tutti gli atti relativi alla sepoltura stessa, alla concessione e al concessionario.
2. I fascicoli sono conservati all'Archivio dei Servizi Cimiteriali.

## **CAPO VI**

### **Disposizioni sul funzionamento del Cimitero**

## **Articolo 46**

### *Orario di apertura al pubblico*

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura e chiusura al pubblico.
2. L'orario di apertura al pubblico viene reso noto alla cittadinanza con pubblici avvisi e con cartelli da installarsi all'ingresso del Cimitero.
3. In caso di necessità, su proposta dei Servizi Cimiteriali o dell'autorità Sanitaria competente, il Sindaco può disporre la chiusura straordinaria del Cimitero con apposita ordinanza.
4. Nei giorni di chiusura straordinaria è comunque consentito l'accesso ai familiari delle persone decedute in tali giorni, per il tempo strettamente necessario alla ricezione dei feretri, alla cerimonia funebre e alla tumulazione o inumazione.
5. Nei giorni di chiusura straordinaria è sospesa ogni attività edilizia.
6. L'orario di apertura al pubblico può essere variato con ordinanza del Sindaco.
7. La chiusura del Cimitero sarà giornalmente segnalata dal Custode mezz'ora prima dell'orario previsto, coi suono di campana, o di sirena o di altro mezzo idoneo.

### **Articolo 47**

#### *Imprese operanti nel Cimitero*

1. La effettuazione di lavori di qualsiasi natura all'interno del Cimitero, esclusa la realizzazione di muri di tumulazione e l'apposizione di lapidi, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Le imprese edilizie, previa autorizzazione del Responsabile del Cimitero, possono accedere nel Cimitero in orario di apertura al pubblico, presentando al custode il permesso ottenuto ed osservando tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento. Il mancato rispetto delle norme può comportare, a discrezione del Sindaco, la sospensione dei lavori, e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione concessa alla esecuzione dei lavori.
3. L'elenco delle imprese autorizzate ad accedere nel Cimitero per la esecuzione di lavori, deve essere conservato presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali.
4. Per danni arrecati a cose o persone dagli automezzi e dai dipendenti delle imprese, o comunque derivanti, in modo diretto o indiretto dall'esercizio dell'attività edilizia saranno ritenuti responsabili il titolare dell'impresa e il concessionario.

### **Articolo 48**

#### *Circolazione di autoveicoli*

1. All'interno del Cimitero sono autorizzati a circolare, senza preventiva autorizzazione:
  - a. automezzi comunali;
  - b. automezzi adibiti al prelievo di rifiuti;
  - c. carrozzette di portatori di handicap.

1. E' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Comunale, la circolazione dei sottoelati veicoli:
  - a. autocarri ed automezzi di imprese edilizie, munite di concessione alla esecuzione dei lavori;
  - b. veicoli motorizzati di privati recanti persone con difficolta di deambulazione attestate da un Medico.
1. La circolazione all'interno del Cimitero deve avvenire a passo d'uomo e senza l'uso di mezzi acustici, fatti salvi i casi di conclamata necessita attestata dal responsabile del servizio comunale.
2. La circolazione del veicolo avviene sotto la totale responsabilita del conducente, che sara perseguito per qualsiasi danno direttamente o indirettamente arrecato a cose o persone.

## **Articolo 49**

### *Uso di ceri e fiori*

1. Nel periodo 15 giugno - 15 settembre di ciascun anno e proibito introdurre nel Cimitero fiori freschi e accendere lumini e ceri.
2. Sono escluse dal divieto le composizioni floreali che accompagnano i feretri delle persone decedute in tali periodi.
3. Fiori freschi, lumini e ceri che in tale periodo dovessero essere trovati innanzi a fosse o loculi, o in costruzioni funebri private, saranno asportate a cura del personale dei Servizi Cimiteriali e riposte nei contenitori porta-rifiuti.

## **Articolo 50**

### *Raccolta dei rifiuti in aree private*

1. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno del Cimitero.
2. Gli utenti provvederanno a sversare i rifiuti direttamente negli appositi contenitori.
3. I residui di lavorazione edilizia dovranno essere asportati costantemente e direttamente dalle imprese esecutrici dei lavori e smaltiti secondo legge.

## **Articolo 51**

### *Manutenzione del verde in aree private*

1. I concessionari dovranno mantenere costantemente libere da erbacce e piante infestanti le aree non edificate inserite nel perimetro dell'area di concessione.
2. I concessionari dovranno altresì garantire la manutenzione delle piante ornamentali insistenti sull'area di concessione.

3. Le aree a verde di privati non potranno comunque estendersi oltre l'allineamento ai viali interni del Cimitero.
4. Qualora, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, talune aree di concessione dovessero eccedere limiti di allineamento di cui al 3' comma del presente articolo, i concessionari provvederanno a ridurre le aree a verde fino al citato allineamento.
5. I concessionari provvederanno all'adeguamento delle aree di cui al 4' comma del presente articolo entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Decorso inutilmente tale termine il Comune, previa diffida, procederà all'esecuzione dei lavori in danno.

## **Articolo 52**

### *Fornitura idrica*

1. E' vietata la captazione da falda dell'acqua.

## **Articolo 53**

### *Divieti particolari*

1. All'interno del Cimitero è vietato:
  - a. tenere comportamento chiassoso o molesto;
  - b. rimuovere dalle tombe fiori ed ornamenti;
  - c. vendere fiori, lumini e merci di qualsiasi genere;
  - d. distribuire volantini o affiggere manifesti;
  - e. chiedere elemosine e fare questue;
  - f. assistere ad esumazioni o estumulazioni di estranei.

## **CAPO VII**

### **Personale addetto ai servizi Cimiteriali**

## **Articolo 54**

### *Disposizioni generali*

1. Il personale impegnato nei servizi Cimiteriali, qualunque ne sia la qualifica e il livello di inquadramento, è tenuto a far rispettare le norme del presente Regolamento e denunciare ogni violazione alla Autorità Competente.

## **Articolo 55**

### *Compiti del Responsabile*

1. I servizi Cimiteriali sono organizzati dal responsabile del Cimitero, e posti sotto la sua responsabilità.
2. Sono compiti specifici del Responsabile:
  - a. la vigilanza sul personale addetto ai Servizi Cimiteriali, il controllo delle presenze e del rispetto dell'orario di lavoro, l'organizzazione del servizio;
  - b. la vigilanza sulle applicazioni di leggi, di regolamenti, ordinanze del Sindaco e direttive del Dirigente di Area;
  - c. la vigilanza sulle costruzioni edilizie, i cantieri di lavoro, nonché i rapporti con i concessionari e le imprese di costruzione;
  - d. la vigilanza sulle operazioni di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni;
  - e. rapporti con le imprese di onoranze funebri;
  - f. l'approntamento di atti deliberativi relativi alle concessioni di sepolture e di aree di costruzione;
  - g. la predisposizione di tutti gli atti comunque relativi al funzionamento dei Servizi Cimiteriali e al personale dipendente;
  - h. la tenuta dell'Archivio dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
1. In caso di assenza o impedimento del Responsabile, le funzioni vicarie sono svolte temporaneamente dal dipendente in servizio presso il Cimitero di livello più alto, fino alla nomina, da parte del Dirigente di Settore, di un Funzionario sostituto.

## **Articolo 56**

### *Necrofori e seppellitori*

#### *Servizio in Concessione*

1. Il personale necroforo o seppellitore provvede, senza distinzione di ruoli, alle seguenti incombenze:
  - a. trasporto del feretro dalla camera mortuaria fino al luogo di inumazione o tumulazione;
  - b. escavazione e riempimento delle fosse;
  - c. inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione ;
  - d. deposizione di resti mortali nell'ossario o cinerario comune;
  - e. raccolta dei rifiuti.
1. Lo spazzamento dei viali è a carico della ditta che gestisce il servizio per il territorio comunale.
2. Nel caso in cui il Comune dovesse assumere direttamente il Servizio Trasporti Funebri, necrofori e seppellitori provvederanno altresì al trasporto dei feretri dal

luogo del decesso al luogo della cerimonia funebre e alla Camera Mortuaria del Comune.

3. Il personale è obbligatoriamente sottoposto alle vaccinazioni periodiche prescritte dalla normativa vigente e ad ogni altra misura inerente la prevenzione degli infortuni o malattie connesse con il lavoro svolto, con oneri a carico del Comune nel caso esso sia dipendente comunale.
4. Nel caso previsto all'art. 9 comma 3° del presente Regolamento, l'importo del diritto riscosso viene interamente versato ai necrofori e seppellitori impegnati alle operazioni.
5. L'autorizzazione del Sindaco ad effettuare le operazioni in orario pomeridiano, come previsto dall'art. 9 comma 3° del presente Regolamento è titolo per la liquidazione del compenso per lavoro straordinario senza ulteriore provvedimento.
6. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto a necrofori e seppellitori al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.
7. Le operazioni di esumazione, estumulazione, inumazione e tumulazione sono eseguite da necrofori e seppellitori con tute e guanti monouso, nonché con maschera e stivaletti antiscivolo.
8. Necrofori e seppellitori, se non impegnati in operazioni di cui al precedente comma, indosseranno una tuta da lavoro ordinaria di colore blu, prive di fregi, con scritta "POLIZIA MORTUARIA"
9. Necrofori e seppellitori avranno altresì in dotazione un impermeabile con cappuccio anti pioggia da lavoro, recante la scritta "POLIZIA MORTUARIA". La dotazione di cui al comma 8 del presente articolo, con esclusione degli stivaletti antiscivolo, è monouso; la dotazione di cui al comma 9 del presente articolo è annuale; la dotazione di cui al comma 10 del presente articolo nonché gli stivaletti antiscivolo è biennale.
10. Il servizio di cui al presente articolo può essere svolto direttamente in economia con proprio personale, dato in concessione a terzi o a mezzo di società per azione a prevalente capitale pubblico.

## **Articolo 57**

### *Servizio di custodia*

1. Gli incaricati del servizio di custodia, oltre agli obblighi di cui agli artt. 52 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, provvederanno:
  - a. alla tenuta delle chiavi di tutti i cancelli di ingresso e dei vari locali esistenti nel Cimitero;
  - b. ad aprire e chiudere i cancelli di ingresso;
  - c. a mantenere puliti i locali di custodia e la Camera Mortuaria;
  - d. a ricevere i feretri e controllarne la sistemazione nella camera Mortuaria;

- e. a registrare orario di ingresso,
  - f. tipo e targa, generalità del conducente per ciascun autoveicolo che accede all'interno del Cimitero;
  - g. a preannunciare la chiusura del Cimitero mezz'ora prima dell'orario previsto con i mezzi a disposizione;
  - h. a ricevere telefonate per i feretri il cui arrivo è previsto in giornata, dandone comunicazione al Direttore e ai necrofori e seppellitori in servizio;
  - i. ad ogni altro adempimento previsto nel presente Regolamento.
1. Gli incaricati del servizio di custodia sono obbligati a garantire la ricezione di feretri in qualsiasi ora: per tale prestazione effettuata oltre l'orario di apertura al pubblico è corrisposto l'importo per il lavoro straordinario effettuato, senza preventiva autorizzazione, su comunicazione del Direttore del Cimitero.
  2. Agli incaricati del servizio di custodia, secondo turnazione stabilita dal Direttore del Cimitero, è attribuita, se prevista dal contratto nazionale di lavoro, l'indennità di reperibilità.
  3. Il personale con compiti di custodia dovrà indossare, durante l'orario di lavoro, apposita divisa: la dotazione vestiaria, la foggia, i colori e la periodicità della fornitura sarà identica a quella prevista per i Vigili Urbani, con esclusione dei fregi, il berretto recherà la scritta "CUSTODE"

## **CAPO VIII**

### **Gestione Patrimoniale**

#### **Articolo 58**

##### *Beni Demaniali*

1. Il cimitero comunale, così come delimitato nella planimetria generale, di cui all'art. 25 del presente Regolamento, è bene demaniale del Comune di San Prisco.
  2. Sono iscritti nell'Elenco dei Beni Demaniali del Comune:
    - a. l'intera area delimitata dal numero di cinta;
    - b. gli immobili destinati a Chiesa, Sagrestia, Uffici, Camera Mortuaria;
    - c. ogni manufatto che insiste sull'area cimiteriale, a qualsiasi uso destinato, con esclusioni delle costruzioni funerarie di privati realizzate su concessione del Comune;
    - d. la coltivazione e le piante ornamentali.
1. Le costruzioni funerarie realizzate dai privati in esercizio del diritto d'uso e tutto quanto insiste nel perimetro dell'area concessa è di proprietà dei concessionari per il periodo della durata della concessione.
  2. Le costruzioni funebri, e quanto altro realizzato da privati su aree in concessione, vengono acquisite dal demanio comunale in caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione stessa.

## **Articolo 59**

### *Entrate*

1. Sono entrate proprie del Servizio Cimiteriale, e come tali iscritte nel Bilancio Comunale con vincolo di destinazione al Servizio cimiteriali:
  - a. diritti per il rilascio di copie di atti conservati nell'Archivio del Cimitero;
  - b. i proventi per i servizi a pagamento di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
  - c. i corrispettivi delle concessioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento, con esclusione di quelli relativi alla captazione' delle acque;
  - d. i proventi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
  - e. i proventi per contravvenzioni alle norme del presente regolamento;
  - f. i proventi per penali alle imprese di onoranze funebri autorizzate dal Comune o concessionaria esclusiva del servizio;
  - g. i proventi della vendita di oggetti rinvenuti e materiale di risulta;
  - h. i proventi per attività prestate dai dipendenti in orari non previsti;
  - i. tutti gli altri proventi riguardanti i servizi cimiteriali.
  
1. I proventi di cui al 1° comma - lett. h - sono riservati al personale impegnato nelle prestazioni di lavoro straordinario e ad essi interamente versati.

## **Articolo 60**

### *Uscite*

1. Sono uscite proprie del Servizio Cimiteriale:
  - a)oneri per i servizi gratuiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - b)oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero;
  - c)oneri per il miglioramento dei servizi;
  - d)oneri per il personale.

## **CAPO IX**

### **Disposizioni finali e transitorie**

## **Articolo 61**

### *Violazione di norme*

1. Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del Regolamento della Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n° 689.
3. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine presta il prescritto giuramento.

## **Articolo 62**

### *Abrogazioni di norme precedenti*

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con atto Consiliare n° 17 del 27/06/1949 , modificato con atto Consiliare n°11 del 9/09/1976, è abrogato.
2. E' abrogato altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizione del presente Regolamento.

## **Articolo 63**

### *Commissione Cimitero*

1. Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale nominerà la commissione Cimitero così composta:

dall'assessore delegato con qualità di Presidente;

- a. dal responsabile del Cimitero;
- b. da un rappresentante delle Congregazioni;
- c. da un rappresentante delle Parrocchie;
- d. da un rappresentante delle ditte di trasporti funebri;
- e. da un rappresentante delle ditte fornitrici delle lampade votive.

La predetta Commissione dura in carica 2 (due ) anni.

1. Compito della Commissione sarà quello di studiare e predisporre quanto necessario per la migliore gestione tecnica e amministrativa del Cimitero, predisponendo proposte di delibere per il Consiglio e la Giunta in tal senso.

2. La Commissione avrà altresì il compito di vigilare sul corretto svolgimento ed attuazione di quanto previsto nel presente regolamento e di relazionare al Sindaco, almeno una volta l'anno, sul lavoro svolto.

## **Articolo 64**

### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento sarà in vigore dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta approvazione nei termini di legge.
2. Esso verrà inserito nella Raccolta dei Regolamenti Comunali.

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **Principi Generali**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento pag. 1
- Articolo 2 - Funzioni di Polizia Mortuaria pag. 1
- Articolo 3 - Ripartizione delle competenze pag. 1
- Articolo 4 - Archivio cimiteriale e accesso agli atti pag. 2

### **CAPO II**

#### **Servizi e Tariffe**

- Articolo 5 - Servizi gratuiti pag. 2
- Articolo 6 - Servizi a pagamento pag. 3
- Articolo 7 - Concessioni pag. 3
- Articolo 8 - Fornitura energia elettrica e lampade votive pag. 3
- Articolo 9 - Tariffe per i servizi a pagamento pag. 4
- Articolo 10 - Corrispettivi di concessione pag. 5

### **CAPO III**

#### **Trasporti funebri**

- Articolo 11 - Definizione pag. 5

Articolo 12 - Modalità pag. 6

Articolo 13 - Trasporto gratuito pag. 6

Articolo 14 – Esclusiva del servizio e obblighi dell'eventuale concessionario pag. 7

Articolo 15 – Trasporti gratuiti e a pagamento - tariffe pag. 8

Articolo 16 – Vetture, classi, manutenzioni pag. 8

Articolo 16bis – Rimesse di carri funebri pag. 9

Articolo 16ter – Sosta di feretri in transito pag. 9

Articolo 17 - Esecuzione del servizio pag. 10

Articolo 18 - Regime di libera concorrenza pag. 10

Articolo 19 - Concessione in esclusiva del servizio pag. 11

#### **CAPO IV**

##### **Inumazioni - Esumazioni - Tumulazioni ed Estumulazioni**

Articolo 20 - Tumulazioni provvisorie pag. 12

Articolo 21 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie - Periodo di effettuazione pag. 13

Articolo 22 - Autorizzazione pag. 13

Articolo 23 - Verbale delle operazioni pag. 13

Articolo 24 - Oggetti rinvenuti e materiale di risulta pag. 14

#### **CAPO V**

##### **Servizi, piani regolatori e costruzioni private**

Articolo 25 - Piano Regolatore Generale pag. 14

Articolo 26 - Sepoltura e diritto d'uso pag. 15

Articolo 27 - Concessionari pag. 16

Articolo 28 - Concessioni di fossi di inumazione e loculi comunali pag. 16

Articolo 29 - Concessione di aree destinate alle costruzioni di edifici funerari pag. 17

- Articolo 30 – Oneri ed obblighi dei concessionari pag. 19
- Articolo 31 – Recinzioni aree – materiali di scavo pag. 19
- Articolo 32 – Introduzione e deposito di materiale pag. 20
- Articolo 33 – Orario di lavoro pag. 20
- Articolo 34 – Sospensione dei lavori pag. 20
- Articolo 35 – Doveri in ordine alla manutenzione pag. 20
- Articolo 36 - Cellette - ossario e ossario comune pag. 20
- Articolo 37 - Urne cinerarie e cinerario comune pag. 21
- Articolo 38 - Trasferimento della concessione pag. 21
- Articolo 39 - Esercizio del diritto d'uso pag. 22
- Articolo 40 - Voltura delle concessioni pag. 22
- Articolo 41 - Suddivisione della concessione pag. 22
- Articolo 42 - Scadenza della concessione pag. 23
- Articolo 43 - Revoca della concessione pag. 24
- Articolo 44 - Rinunzia alla concessione pag. 24
- Articolo 45 - Conservazione degli atti pag. 25

## **CAPO VI**

### **Disposizioni sul funzionamento del Cimitero**

- Articolo 46 - Orario di apertura al pubblico pag. 25
- Articolo 47 - Imprese operanti nel Cimitero pag. 26
- Articolo 48 - Circolazione di autoveicoli pag. 26
- Articolo 49 - Uso di ceri e fiori pag. 27
- Articolo 50 - Raccolta dei rifiuti in aree private pag. 27
- Articolo 51 - Manutenzione del verde in aree private pag. 28

Articolo 52 - Fornitura idrica pag. 28

Articolo 53 - Divieti particolari pag. 28

## **CAPO VII**

### **Personale addetto ai servizi Cimiteriali**

Articolo 54 - Disposizioni generali pag. 29

Articolo 55 - Compiti del Responsabile pag. 29

Articolo 56 - Necrofori e seppellitori - Servizio in Concessione pag. 30

Articolo 57 - Servizio di custodia pag. 31

## **CAPO VIII**

### **Gestione Patrimoniale**

Articolo 58 - Beni Demaniali pag. 32

Articolo 59 - Entrate pag. 33

Articolo 60 - Uscite pag. 33

## **CAPO IX**

### **Disposizioni finali e transitorie**

Articolo 61 - Violazione di norme pag. 33

Articolo 62 - Abrogazioni di norme precedenti pag. 34

Articolo 63 - Commissione Cimitero pag. 34

Articolo 64 - Entrata in vigore pag. 35

**ALLEGATO 1**

**CAPITOLATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DEI  
TRASPORTI FUNEBRI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO  
COMUNALE**

## **Articolo 1**

L'appalto ha per oggetto il servizio dei trasporti funebri che il Comune ha assunto con diritto di privativa ai sensi dell'art.1 del T.U. 15.10.1925 n.2578 e successive modificazioni.

## **Articolo 2**

La concessione avrà decorrenza dal trentesimo giorno dalla stipula del contratto e la durata della stessa è fissata in anni nove da tale data.

Allo scadere del contratto, qualora il Comune non intendesse gestire direttamente il servizio, la ditta concessionaria avrà il diritto di priorità per il rinnovo della concessione per ugual periodo. A tal fine il comune si obbliga a comunicare alla ditta concessionaria, a mezzo raccomandata A. R. l'offerta ritenuta più vantaggiosa per il Comune e la ditta entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, può esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni mediante accettazione per iscritto con raccomandata A. R.. Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza della concessione, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva, la concessionaria uscente è tenuta a continuare il servizio alle stesse condizioni della concessione cessata e fino a quando la procedura per la nuova gestione diverrà esecutiva.

## **Articolo 3**

La ditta assuntrice dell'espletamento del servizio dovrà disporre di almeno cinque automezzi che dovranno essere conformi a quelli in fotografia depositate presso il Comune e precisamente:

- a. n. 2 carri funebri lusso tipo Mercedes, Volvo o similari, per gli adulti;
- b. n. 1 carro bianco per bambini;
- c. n.1 tipo base/economico;
- d. n. 1 carro funebre super lusso tipo Mercedes per gli adulti.

Detti auto funebri dovranno essere muniti di idoneo apparecchio di riduzione di velocità. Le autovetture dovranno avere i requisiti di cui all'art.29 del DPR 285/90. Gli automezzi adibiti al trasporto funebre non devono avere più di cinque anni dalla data di immatricolazione.

## **Articolo 4**

La ditta assuntrice del servizio dovrà disporre di idoneo ufficio nell'ambito del territorio comunale. L'ufficio munito delle prescritte autorizzazioni, dovrà restare aperto al pubblico nelle ore di apertura del cimitero; al di fuori di tale orario la ditta dovrà assicurare un servizio di reperibilità telefonica.

## **Articolo 5**

Ogni richiesta di trasporto funebre dovrà essere effettuata dagli interessati presso la sede della ditta concessionaria, previo pagamento alla stessa della tariffa relativa al tipo di carro

funebre prescelto. Il concessionario avrà l'obbligo di esporre nella sede le tariffe con le relative fotografie dei carri funebri.

## **Articolo 6**

I trasporti funebri delle salme nel territorio del Comune dovranno essere effettuati esclusivamente dall'impresa appaltatrice con i propri mezzi.

Il servizio di trasporti funebri dovrà essere svolto con ordine, puntualità, precisione e pulizia.

Il trasporto deve essere effettuato fino al luogo di sepoltura attraverso le strade e con le soste indicate dall'autorità sindacale e comunque negli orari in cui il cimitero è aperto al pubblico. Ogni trasgressione comporterà una penale di £. 50.000, il ripetersi delle trasgressioni comporterà sanzioni più gravi da deliberarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale. Il persistere nell'inadempimento potrà comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

## **Articolo 7**

Il trasporto funebre dei cadaveri, nell'ambito del Comune di San Prisco, a favore di persone decedute nel territorio del Comune stesso, anche se residenti altrove, è gratuito per coloro che si trovano in stato di totale indigenza accertato dal Servizio Sociale Comunale. In tal caso il Comune ordinerà, all'impresa concessionaria, con atto scritto, il trasporto da effettuarsi.

## **Articolo 8**

Nei casi di persone dichiarate indigenti, il Comune provvederà a fornire cofano funebre da inumazione, per la somma di £. .... in tal caso si provvederà con ordinanza sindacale.

## **Articolo 9**

L'impresa dovrà assicurare il servizio con proprio personale, minimo 4 persone, che dovrà indossare apposita divisa.

Durante le operazioni di trasporto il personale incaricato deve conservare un contegno dignitoso e confacente al servizio a cui è addetto.

## **Articolo 10**

Il rappresentante della ditta assuntrice del servizio deve sempre presenziare al trasporto di ciascuna salma.

L'impresa deve nominare e segnalare all'ufficio comunale competente il/i proprio/i rappresentante/i quale/i responsabile/i della gestione del servizio. Il/i responsabile/i designato/i dichiarerà/dichiederanno di conoscere le leggi che regolano il settore e di aver preso visione del regolamento comunale.

## **Articolo 11**

L'assuntore del servizio provvede al trasporto delle salme da e per fuori Comune.

Se la salma proveniente da altro Comune venisse trasportata e fermata in Chiesa o altrove, la ditta che ne ha eseguito il trasporto è tenuta ivi a lasciarla, in tal caso subentrerà la ditta concessionaria del servizio che provvederà per il trasporto al Cimitero previo pagamento della tariffa corrispondente all'utilizzo dell'autofunebre prescelta.

## **Articolo 12**

L'impresa concessionaria è tenuta ad applicare, in favore del personale addetto, minimo in numero di quattro, tutte le forme di assicurazione previste dalle disposizioni vigenti, come anche le norme di legge relative alla tutela del lavoratore.

## **Articolo 13**

Le tariffe dei trasporti in tutto il territorio del Comune sono le seguenti:

1. carro e bara tipo base £.....;
2. carro e bara tipo lusso £.....;
3. carro e bara tipo bianco £.....;
4. carro e bara tipo extralusso a contrattazione libera.

Le tariffe di cui sopra potranno essere revisionate a decorrere dalla stipula del secondo contratto d'appalto, secondo l'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT.

Tale diritto fisso verrà riscosso ed incassato direttamente dalla ditta concessionaria, la quale rilascerà ricevuta in duplice copia, di cui una viene depositata all'ufficio competente comunale che provvederà a registrarla. A fine anno la ditta concessionaria dovrà versare la somma relativa al canone.....secondo quando previsto dal comma 2 art. 1 del regolamento comunale

## **Articolo 14**

Per le salme provenienti da fuori Comune, qualora gli interessati non desiderino cambiare l'autofunebre la ditta esterna dovrà pagare una tassa fissa di £. .... Da versarsi alla ditta appaltatrice che, a sua volta, provvederà a versare il 50% di tale importo al Comune e l'altro 50% sarà di sua spettanza. L'impresa esterna dovrà contattare il Comando Vigili Urbani esibendo a questi la documentazione idonea che abilita al trasporto. Il Comando Vigili Urbani rilevata la documentazione e ritenutala idonea, concede il permesso al trasporto. In tale occasione il comando vigili contatterà la ditta concessionaria incaricata alla riscossione della tassa fissa rilasciando apposita ricevuta in triplice copia, una trattenuta dalla ditta concessionaria una dal comando vigili e un'altra rilasciata alla ditta esterna.

La ditta concessionaria, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, sarà tenuta a versare la dovuta percentuale al comune.

L'autorizzazione sarà rilasciata alle ditte esterne solo in presenza di pari condizioni regolamentate, e cioè:

1. copia dell'autorizzazione per la vendita delle bare;

2. copia della licenza della Questura;
3. idoneità sanitaria del carro;
4. certificazione di assunzione regolare del personale addetto al trasporto in osservanza alle prescrizioni di tutela del lavoratore;
5. il furgone utilizzato non deve avere più di cinque anni di vita dalla immatricolazione.

## **Articolo 15**

La ditta concessionaria nel termine massimo di sessanta giorni dalla stipula del contratto, fornirà in opera a sue spese, n. 30 tabelle per affissione manifesti funebri, di dimensioni minime (b x h) 130 cm x 110 cm. La dislocazione logistica delle tabelle sul territorio comunale avverrà secondo le indicazioni fornite dall'ufficio Tecnico Comunale.